Sentenza n. 2449/2015 pubbl. il 30/03/2015

RG n. 4345/2012

Repert. n. 3403/2015 del 13/04/2015

Successivamente all'udienza del 13 aprile 2015 h. 10,30 sono presenti l'Avv. A Nicotra per parte attrice e l'Avv. M. Cristina Adamo in sostituzione dell'Avv. G. Esposito per la Milano assicurazioni s.p.a.. l'Avv. M. Alajmo in sostituzione dell'Avv. Conigliaro per la Ergo Ass.ni s.p.a. Tutti i procuratori concludono come in atti e discutono la causa riportandosi a quanto già argomentato e dedotto nelle note conclusive. Il G.O.T. dopo essersi ritirata in camera di consiglio per deliberare ha pronunciato alle h.15,45 la seguente sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo - terza sezione civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. Maria Luisa Montalto, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura in udienza del dispositivo e della motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4345 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2012

TRA

SALERNO SALVATORE e DI GREGORIO ROSARIA entrambi in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Salerno Leandro, elettivamente domiciliati in Palermo, Largo Siviglia n. 26 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Nicotra che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'originale dell'atto di citazione introduttivo del giudizio

ATTORI

CONTRO

ERGO ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del legale rappresentante protempore, Dott. Emanuele Ruzzier, elettivamente domiciliato in Palermo, Via L. Ariosto n. 16/C presso lo studio dell'Avv. Sergio Conigliaro che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

ORVIETO MARIA ROSA residente in Bagheria, Via P. Metastasio n. 3

CONVENUTA - CONTUMACE

E nei confronti di

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Raffaele Esposito del Foro di Trapani ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via Benedetto Gravina n. 98 presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Adamo

INTERVENIENTE VOLONTARIA

Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile

in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, e nella contumacia di Orvieto Maria Rosa così provvede:

Dichiara ammissibile e procedibile la domanda proposta da Salerno Salvatore e Di Gregorio Rosaria in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Salerno Leandro nei confronti della Ergo Assicurazioni s.p.a.

In parziale accoglimento delle domande proposte da Salerno Salvatore e Di Gregorio Rosaria in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Salerno Leandro condanna la Ergo Assicurazioni s.p.a. in solido con Orvieto Maria Rosa, al pagamento, in favore degli attori della complessiva somma di € 12.415,36 oltre

Sentenza n. 2449/2015 pubbl. il 30/03/2015 RG n. 4345/2012

TG II. 4343/2012

Repert. n. 3403/2015 del 13/04/2015

interessi compensativi da calcolare come indicato nella parte motiva ed oltre agli interessi legali dalla data della decisione e fino al soddisfo, ed oltre le spese della CTU liquidata come da decreto in atti in complessivi € 363,00.

Condanna la Ergo Assicurazioni s.p.a. e Orvieto Maria Rosa, in solido tra loro, al rimborso in favore degli attori delle spese processuali, con distrazione per il procuratore antistatario, che liquida in complessivi € 3.680,00 di cui, di cui € 490,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 10.3.2014 n.55, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Dichiara inammissibile l'intervento proposto dalla Milano ass.ni.

Rigetta ogni altra domanda.

Dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la condisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i successivi scritti difensivi ed i verbali di causa.

Invero oggetto del presente giudizio è la richiesta di Salerno Salvatore e Di Gregorio Rosaria in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Salerno Leandro di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 27.10.2009. Espongono a tal fine che alla data indicata, alle ore 22,30 il minore



Salemo Leandro si trovava a bordo quale terzo trasportato del ciclomotore Piaggio Zip tg. 6VFZN di proprietà di Albano Giuseppe, condotto nell'occorso dal di lui figlio Albano Marco ed assicurato per la r.c.a dalla Milano Ass.ni s.p.a. e percorreva la Via Federico II in Bagheria con direzione di marcia verso via città di Palermo allorquando, terminata la manovra di svolta a destra per la via Citta di Palermo, il ciclomotore veniva urtato dall'autovettura Tojota Yaris tg. DD384SD di proprietà e condotta da Orvieto Maria Rosa ed assicurata per la r.c.a dalla Ergo Ass.ni s.p.a. – la quale percorreva la Via Citta di Palermo, ma pervenuta all'incrocio con la via Federico II effettuava una repentina manovra di svolta a sinistra e nell'intento di evitare una buca presegnalata presente sulla via invadeva la corsia di marcia opposta intercettando la direttrice di marcia del ciclomotore, cui era trasportato il minore Salemo. A causa della collisione tra i due veicoli il minore rovinava al suolo e riportava gravi lesioni fisiche per le quali veniva condotto a mezzo del servizio del 118 presso il P.S dell'Ospedale Civico di Palermo per le cure del caso.

Mentre Orvieto Maria Rosaria rimaneva contumace si costituiva in giudizio la compagnia Ergo Assicurazioni s.p.a. la quale eccepiva preliminarmente l'improponibilità dell'azione; in via gradata la prescrizione del diritto e la concorrente responsabilità dei genitori nella determinazione del sinistro.

In corso di causa si costituiva volontariamente anche la Milano Assicurazioni. S.p.a. quale assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo il minore la quale eccepiva la propria legittimazione passiva a resistere nel presente giudizio.

Instaurato il contraddittorio, ammessi i mezzi di prova articolati dalle parti ed espletata CTU medica la causa, sulle conclusioni indicate in epigrafe, è stata discussa all'udienza odierna.



Sentenza n. 2449/2015 pubbl. il 30/03/2015

RG n. 4345/2012

Repert. n. 3403/2015 del 13/04/2015

In via preliminare deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda degli attori alla luce della richiesta stragiudiziale inviata alla compagnia convenuta, ex D.lgs. n. 209/2005 con racc.ta a. r. versata in copia in atti.

Di contro devono essere disattese le eccezioni di improcedibilità e di prescrizione sollevate dalla Ergo Assicurazioni s.p.a.

Sotto il primo profilo si rileva che la Corte Costituzionale con sentenza n. 180 del 2009 ha avuto modo di chiarire, dando una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 c.p.c. che la norma si limita in realtà a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagni assicuratrice del de veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. In altri termini l'azione diretta contro il proprio assicuratore va configurata come un facoltà. Il danneggiato quindi non ha l'obbligo bensì la possibilità di proporre l'azione giudiziaria nei confronti del proprio assicuratore.

In alternativa, dunque, il danneggiato può scegliere di avviare l'azione giudiziaria nei confronti della compagnia del responsabile civile e di quest'ultimo, quale litisconsorte necessario.

Ebbene, nel caso di specie, alla stregua delle argomentazioni giuridiche predette, l' azione giudiziaria nei confronti della compagnia del responsabile civile in luogo della società assicuratrice del mezzo ove era a bordo il minore danneggiato, quale terzo trasportato, deve ritenersi rituale ed ammissibile perché rappresentativa della facoltà di scelta ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, come chiarito nei principi di diritto sopra richiamati.



Sempre in via preliminare, in ordine alla eccezione sollevata dalla Ergo assicurazioni, e relativa alla mancata cooperazione degli attori e alla mancata allegazione della certificazione medica attestante l'avvenuta guarigione valgono le seguenti considerazioni: gli attori nella missiva del 16.11.2009 di diffida e costituzione in mora della società Ergo Ass.ini convenuta hanno espressamente invocato le disposizioni di cui agli artt. 145 e 148 c.p.c. con ciò indicando sia pure per relationem l'azione che intendevano proporre.

Quanto al difetto di invio certificazione attestante l'avvenuta guarigione va detto che gli effetti normativamente previsti della improponibilità dell'azione, sono subordinati ad una tempestiva richiesta di integrazione da parte dell'impresa, cosicché qualora essa rimanga inerte per trenta giorni dopo la ricezione della richiesta di risarcimento, non potrà invocarne l'incompletezza al fine di contestare la proponibilità della domanda giudiziale, una volta decorsi i termini di sessanta o novanta giorni di cui all'art. 145.

Nel caso di specie nessuna comunicazione richiedente l'integrazione delle indicazioni omesse è mai pervenuta agli attori sicchè non operano gli effetti sospensivi volti ad inibire la proponibilità dell'azione.

Va da ultimo rigettata anche l'eccepita prescrizione dell'azione risarcitoria promossa con il presente giudizio: invero è noto che nell'ipotesi in cui il sinistro stradale integri gli estremi del fatto-reato – come nel caso di specie ove si sono verificate lesioni personali al minore – il termine di prescrizione applicabile è quelle previsto per la relativa fattispecie delittuosa e quindi il termine di cinque anni previsto in caso di lesioni personali colpose.

M

Tale termine pertanto è pertanto destinato a trovare applicazione anche per l'azione risarcitoria civile, come il caso di specie, di lesioni personali.

In altri termini, nel caso di sinistro stradale i due anni previsti dall'art. 2947 c.c. per far valere il proprio diritto a pena di prescrizione vengono superati ove il fatto illecito possa costituire una ipotesi delittuosa prevista penalmente e ciò indipendentemente dal fatto che la persona offesa abbia presentato o meno querela.

Passando al merito va detto che, la dinamica dell'evento, descritta nell'atto introduttivo del giudizio, può ritenersi dimostrata alla luce delle deposizioni del teste escusso e della dichiarazione scritta rilasciata dalla stessa convenuta contumace Orvieto Maria Rosa alla propria compagnia ed in atti prodotta. Segnatamente il teste Campani Antonio, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare ha riferito esser vero che " in data 27.10.2009 introno alle h. 22.30 circa in Bagheria io mi trovavo in Via Città di Palermo, fermo davantì ad una bancarella di un venditore ambulante ed ho assistito ad un incidente stradale avvenuto all'altezza della Via Federico II tra una Toyota Yaris condotta da una donna ed un ciclomotore Piaggio Zip condotto da un ragazzo e con a bordo, in qualità di trasportato da un minore, tale Salerno Leandro... è vero che la conducente dell'autovettura percorreva la via città di Palermo con direzione da mare verso monte e pervenuta all'altema della Via Federico II effettuava una manovra di svolta a sinistra per ivi immettersi... nell'effettuare la manovra di svolta l'autovettura toyota per evitare una buca presente sul manto stradale invadeva la corsia opposta andando ad urtare contro il ciclomotore Piaggio zip che nel frattempo sopraggiungeva ...a causa dell'urto subito il ciclomotore unitamente ai passeggeri rovinavano al suolo È vero che tutte e due i passeggeri del ciclomotore indossavano il casco...Il trasportato a causa della caduta riportava gravi lesioni fisiche... il conducente del ciclomotore cercò di evitare l'urto senza riuscire ad evitare l'evento ..." La dinamica del sinistro trova inoltre la stessa corrispondenza nella dichiarazione scritta, in atti prodotta, della convenuta Orvieto Maria Rosa ove la

stessa afferma di aver invaso la corsia opposta, per evitare una buca, e di esser andata ad impattare contro un ciclomotore con a bordo due ragazzi che per l'urto finivano per terra. E pertanto la prova raggiunta sul fatto storico, l'accertata responsabilità della conducente il veicolo Toyota Yaris è sufficiente per il sorgere della obbligazione risarcitoria a carico della Ergo Assicurazioni s.p.a. quale società assicuratrice per la r.c.a del veicolo condotto dal responsabile civile del danno occorso al minore.

Le risultanze dell'istruttoria consentono peraltro di ritenere che i danni pretesi in favore del minore sono riconducibili, sotto il profilo causale alla dinamica del sinistro, come ricostruita in corso di causa.

La convenuta società assicuratrice Ergo Assicurazioni s.p.a. è quindi obbligata ai sensi di quanto previsto dagli artt. 145 e 148 del D.lgs. n. 209/2005, al risarcimento dei danni subiti dal minore per la cui quantificazione è stata svolta nel corso del giudizio una CTU medico legale, interamente condivisa da questo Decidente perché lineare e immune da errori o vizi logici, che ha valutato i postumi invalidanti residuati a carico del minore nella misura del 6% ed ha altresì ritenuto che l'evento dannoso gli abbia provocato una invalidità temporanea assoluta di giorni 75 oltre che una invalidità temporanea parziale di giorni 30.

La quantificazione del danno alla persona del minore Salerno Leandro deve quindi avvenire sulla base della valutazione medico legale compiuta dal CTU e secondo i parametri indicati dall'art. 139 del D.lgs. n. 209/2005 (come da DM 20.06.2014).

E così in concreto, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro e della percentuale di invalidità accertata dal CTU, il danno subito da Leandro Salemo, corrispondente ai postumi invalidanti, deve essere valutato in € 8.037,10.

Quanto al danno da inabilità temporanea esso deve essere quantificato in € 4.178,45



RG n. 4345/2012

Repert. n. 3403/2015 del 13/04/2015

Questi danni sono stati ritenuti dal CTU compatibili con la dinamica del sinistro sussistendo il nesso di causalità tra essi e l'evento.

Vano infine riconosciute le spese mediche documentate per l'importo pari ad € 250,00.

Il complessivo danno (biologico) derivante dalla somma di tali voci ammonta dunque ad €12.465,45 in valori attuali.

In favore dell'attore è altresì dovuto il risarcimento del danno morale.

Si deve infatti ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di "danno non patrimoniale", inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più solo come "danno morale soggettivo".

Ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento, in riferimento all'art. 2059 c.c., è quindi l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica.

In ordine alla questione del limite al quale l'art. 2059 del codice del 1942 assoggetta il risarcimento del danno non patrimoniale, mediante la riserva di legge, originariamente esplicata dal solo art. 185 c.p. (ma v. anche l'art. 89 c.p.c.), la S.C. ha ritenuto che, venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p..

Una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti; occorre considerare, infatti, che nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi.

A ciò si aggiunga che se, da un lato, per il recente insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 26972-5/2008, il danno morale non rappresenta un'autonoma categoria di danno, ma semplicemente descrive un aspetto del danno non patrimoniale e che pertanto non può essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere provato ed oggetto di un autonomo accertamento, è anche vero che detta prova, secondo le stesse Sezioni Unite, può essere fornita per presunzioni e nel caso di specie, appare certamente possibile presumere una sofferenza morale connessa al dolore patito per la lesione oggetto di causa tenendo conto delle circostanze del caso concreto.

D'altronde, è la stessa Suprema Corte che, successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite sopra indicata, ha ribadito la "autonomia ontologica del danno morale", autonomia che "deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone" e "pure attiene ad un diritto inviolabile della persona" (Cass. n. 29191/2008; cfr. anche Cass. n. 379/2009, Cass. n. 557/2009 e Cass. n. 11059/2009); e ciò ha fatto pure il Legislatore, che recentissimamente ha parlato expressis verbis di danno morale come autonoma categoria di danno non patrimoniale (cfr. DPR n. 37 del 3/3/2009).

Pertanto, considerate le circostanze del caso concreto, l'età dell'infortunato e le conseguenze del sinistro sulla sua salute, si stima congruo riconoscere a tale titolo la somma di € 3.053,75.

Devono essere da ultimo esaminate le eccezioni sollevate dalla compagnia convenuta Ergo Ass.zioni s.p.a. sulla incompetenza per valore del giudice adito e sul concorso di colpa dei genitori del minore.



Ed invero sotto il primo profilo va disatteso l'eccepito difetto di competenza atteso che la il valore della causa si determina al momento della proposizione del giudizio sulla base del valore della domanda. Nel caso di specie gli attori hanno chiesto sin dall'atto introduttivo del giudizio il risarcimento dei danni patiti dal minore per un importo pari ad € 30.124,53 valore questo che sulla base della normativa di cui all'art. 7 c.p.c. rientra nell'ambito della competenza di questo Tribunale essendo il Giudice di Pace competente per le controversic in materia di sinistri stradali fino ad un valore di € 20.000,00.

Quanto poi alla responsabilità dei genitori per aver permesso al minore di andare a bordo del ciclomotore va richiamato il consolidato principio in ragione del quale l'inosservanza di una norma di circolazione stradale pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa non è di per se sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima; in altri termini la violazione della disposizione che vieta il trasporto di altre persone sul ciclomotore non è in diretto collegamento causale con l'evento prodottosi intendendosi così dire che questa violazione non può consolidare la responsabilità per il danno verificatosi a carico di chi è stato trasportata illegittimamente (Cass. Civ. 26239/2013).

Purtuttavia è certamente massima di comune esperienza che l'impianto frenante di un ciclomotore progettato per una sola persona abbia una efficacia ben minore quando il mezzo sia appesantito per la presenza di altro passeggero.

Ebbene avuto riguardo al disposto di cui all'art. 2048 c.c. che imputa in capo ai genitori una responsabilità oggettiva per il fatto commesso dai figli minori, e in considerazione dei principi di diritto sopra enunciati, si rileva che è certamente imputabile ai genitori, sia pure parzialmente, la responsabilità dell'evento dannoso.

Sentenza n. 2449/2015 pubbl. il 30/03/2015 RG n. 4345/2012 Repert. n. 3403/2015 del 13/04/2015

Conseguentemente, alla stregua dei summenzionati elementi di fatto e di diritto va dunque imputata a capo dei genitori una responsabilità pari al 20%.

Il risarcimento dovuto al minore deve essere pertanto ridotto in termini percentuali nella misura pari ad € 12.415,36.

Venendo da ultimo ad esaminare la posizione della Milano Assicurazioni s.p.a. va detto che l'intervento va dichiarato inammissibile non avendo gli attori agito in forza della procedura di cui all'art. 141 c.p.c. ed essendo il giudizio di responsabilità incentrato nella normativa dettata dagli art.. 145-148 del D. LGs 205/2006 e 2054 c.c..; nessuna posizione di garanzia e/o di ausilium può dunque riconoscersi alla interveniente non essendo il suo intervento rintracciabile nella normativa applicabile al caso de quo.

In definitiva la Ergo ass.ni è tenuta a corrispondere in favore degli attori la somma già ridotta in percentuale di € 12.415,36.

Su tali somme, decorrono gli interessi compensativi, ossia da ritardato pagamento, la cui funzione è quella di rifondere in via equitativa il danneggiato del danno derivatogli dalla mancata immediata disponibilità della somma di denaro alla data del sinistro. Detti interessi vanno calcolati non già sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla "somma capitale" originaria rivalutata di anno in anno.

Le spese, incluse quelle della CTU, seguono la soccombenza e si liquidano per come specificato in dispositivo. In considerazione della particolarità della vicenda sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a.



Così deciso all'odierna udienza del 13.04.2015

IL G.O.T.

ott.ssa Maria Lu